

# MARCHETTI

Via Agnello n. 18 - 20121 - Milano  
www.marchettilex.it  
02 72021846

N. 18035 di rep.

N. 9837 di racc.

## **Verbale di Assemblea straordinaria di cooperativa**

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 2025 (duemilaventicinque),

il giorno 17 (diciassette)

del mese di gennaio,

in Milano, in Via Agnello n. 18.

Io sottoscritto **Carlo Marchetti**, notaio in Milano, iscritto presso il Collegio Notarile di Milano, su richiesta - a mezzo della signora **Shammah Andrée Ruth**, nella sua veste di Presidente del Consiglio di Amministrazione - della società cooperativa denominata:

**"TEATRO FRANCO PARENTI - SOCIETA' COOPERATIVA - IMPRESA SOCIALE"**

con sede legale in Milano, via Pier Lombardo n. 14, capitale sociale euro 452.082,60 (quattrocentocinquantaquattro virgola sessanta) (i.v.), codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi: 01535330151, iscritta al R.E.A. di Milano al n. 844688 (la "Società"),

procedo alla redazione e sottoscrizione, ai sensi dell'art. 2375 c.c., del verbale dell'Assemblea straordinaria della predetta Società, tenutasi in forma totalitaria alla mia costante presenza nel mio studio in Milano, Via Agnello n. 18, in data:

**16 (sedici) gennaio 2025 (duemilaventicinque)**

per discutere e deliberare sull'ordine del giorno infra riprodotto.

Aderendo alla richiesta, do atto che il resoconto dello svolgimento della predetta Assemblea straordinaria, alla quale io notaio ho assistito, è quello di seguito riportato.

\*\*\*

La Signora **Shammah Andrée Ruth**, presente fisicamente in Milano, Via Agnello n. 18, nella sua predetta veste, assume, alle ore 16,10, ai sensi di Statuto, la presidenza dell'Assemblea chiamata a discutere e deliberare sul seguente

**ordine del giorno:**

**1. proposta di trasformazione della Società in forma di società a responsabilità limitata impresa sociale e devoluzione del patrimonio ai sensi dell'art 2545-undecies c.c.**

**Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Quindi, con il consenso degli intervenuti, il Presidente incarica me notaio della redazione del verbale di Assemblea e ricorda, constatata e dà atto che:

- lo statuto sociale consente l'intervento in assemblea tramite collegamento telematico;
- è regolarmente rappresentato l'intero capitale sociale, pari ad Euro 452.082,60 (quattrocentocinquantaquattro virgola sessanta), essendo infatti presenti tutti i soci indicati nell'apposito elenco redatto a cura del Presidente

dell'assemblea, che si allega al presente atto sotto la lettera "A";

- oltre ad essa Componente, assistono i Consiglieri Candonato Michele, Vogel Raphaël Tobia, Flego Marco e Greco Maria Elena (tutti presenti fisicamente) nonché i Sindaci Panarello Benedetto (Presidente del Collegio Sindacale, audio-video collegato), Miracolo Pasquale (presente fisicamente) ed Albanese Antonino (audio-video collegato);

- i citati collegamenti in audio/video-conferenza concretizzano idoneo intervento ai sensi di legge e di statuto.

Il Presidente quindi, accertata l'identità e la legittimazione degli intervenuti ed accertato che sono state adempite tutte le formalità previste dalla legge e dallo statuto, dichiara l'Assemblea straordinaria validamente costituita, essendosi la medesima riunita in forma totalitaria ai sensi dell'art. 2366, comma quarto, c.c., e pertanto idonea a discutere e a deliberare sull'ordine del giorno sopra riprodotto.

\*\*\*

Il Presidente passa dunque a trattare il primo ed unico punto all'ordine del giorno ed illustra le ragioni che giustificano la proposta di trasformare la Società dalla attuale forma di società cooperativa per azioni impresa sociale in società a responsabilità limitata, mantenendo la qualifica di impresa sociale, fissando il capitale ad euro 452.082,60 (quattrocotocinquantaduemilaottantadue virgola sessanta) (la "Trasformazione").

A tal fine tutti i soci presenti, rappresentanti l'intero capitale sociale, ritenendosi sufficientemente informati, dichiarano espressamente di aver rinunciato alla relazione dell'organo amministrativo di cui all'art. 2500-sexies, comma 2, c.c. illustrante le motivazioni e gli effetti della trasformazione.

Il Presidente precisa che trattasi di trasformazione eterogenea ammessa espressamente per le società cooperative a mutualità non prevalente dall'art. 2545-decies c.c. e, a tal proposito, ricorda che la cooperativa ha perduto la qualità di cooperativa a mutualità prevalente.

Ricorda inoltre che, nel corso dell'anno precedente, e precisamente in data 29 novembre 2024, come risulta dal verbale di revisione n. 06943 della Lega Nazionale Cooperative e Mutue ai sensi del D.Lgs. 2 agosto 2022 n. 220, la cooperativa è stata sottoposta a revisione da parte dell'autorità di vigilanza.

Risultano pertanto ricorrenti le condizioni imposte dagli artt. 2545-decies e 2545-undecies c.c. per procedere validamente alla trasformazione in società lucrativa.

Il Presidente fa poi presente che, in vista della proposta di trasformazione della Società cooperativa in società a responsabilità limitata, è stato richiesto al Tribunale di Milano,

nel cui circondario ha sede la Società, di designare l'esperto per la determinazione del valore effettivo del patrimonio sociale da devolvere ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, ai sensi dell'art. 2545-undecies, comma 1, c.c. Il Presidente del Tribunale di Milano ha nominato il dott. Primo Ceppellini, nato a Broni (PV) il 22 settembre 1963, quale esperto per la suddetta relazione giurata, asseverata di giuramento avanti a me notaio in data 16 gennaio 2025, n. 18.034 di rep., che in originale si allega al presente verbale sotto la lettera "B". Detta relazione, riferita alla data del 31 agosto 2024, attesta che il valore effettivo del patrimonio sociale è pari ad euro 454.971,00 (quattrocentocinquantaquattromilanovecentosettantuno virgola zero zero).

Il Presidente dichiara inoltre che non sussistono situazioni organizzative che possano impedire la trasformazione, in quanto la Società non ha mai emesso azioni di partecipazione cooperativa e non presenta soci sovventori.

Si ricorda inoltre che, essendo la trasformazione in oggetto eterogenea, la stessa deve ritenersi soggetta all'applicazione dell'art. 2500-novies c.c., ragion per cui diverrà efficace decorsi 60 (sessanta) giorni dall'iscrizione della deliberazione presso il competente Registro delle Imprese.

Il Presidente presenta quindi all'Assemblea, in via analitica, il nuovo testo di statuto sociale che dovrà reggere la Società nella sua nuova forma e che, fermi ed invariati restando la sede, la durata e la data di chiusura degli esercizi sociali comporta, in particolare e tra l'altro, il cambio della denominazione sociale in "TEATRO FRANCO PARENTI S.R.L. - IMPRESA SOCIALE", la modifica dell'oggetto sociale e l'adeguamento dello statuto medesimo alle specifiche disposizioni di legge dettate in materia di società a responsabilità limitata.

\*\*\*

E quindi l'Assemblea, udite le proposte del Presidente, con voto espresso per appello nominale

**unanime delibera**

1.) di devolvere ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione la somma di euro 2.888,4 (duemilaottocentottantotto virgola quattro), pari al valore effettivo del patrimonio sociale, dedotti il capitale versato e rivalutato e dividendi non ancora distribuiti, quale risultante dalla relazione di stima dell'esperto designato dal Tribunale di Milano allegata al presente atto sotto la lettera "B";

2.) di trasformare la Società in società a responsabilità limitata impresa sociale con:

\* denominazione sociale: "TEATRO FRANCO PARENTI S.R.L. - IMPRESA SOCIALE";

\* sede della Società: invariata e cioè nel Comune di Milano,

e, più precisamente, in via Pier Lombardo n. 14;

\* attività che costituiscono l'oggetto sociale:

La Società è senza fine di lucro, opera ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal d.lgs. 3 luglio 2017 n. 112 e successive modifiche ed integrazioni, dal d.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e, in mancanza e per gli aspetti non disciplinati, dal libro V del c.c.

La società ha per oggetto l'esercizio in via stabile e principale di un'attività d'impresa di interesse generale, senza scopo di lucro e per il perseguimento di finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale, adottando modalità di gestione responsabili e trasparenti e favorendo il più ampio coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti interessati alla loro attività.

La società, per il perseguimento delle suddette finalità, opera nei settori di cui all'art. 2, lett. d), f) ed i), del d.lgs. 112/2017.

La società si prefigge l'obiettivo di promuovere ed organizzare attività di ricerca ed erogazione di servizi culturali in particolare finalizzati a divulgare la cultura in tutte le sue forme, senza confini di genere, e l'arte dello spettacolo, attraverso ogni forma di rappresentazione e di diffusione, incluse le attività sportive e tutte quelle che riguardano il benessere e sono incentrate sull'attività fisica e artistica.

La società si prefigge l'obiettivo di promuovere ed organizzare attività educative e di formazione ai sensi della legge 28 marzo 2003 n. 53, con riferimento a:

- lo sviluppo dell'attività motoria e delle competenze ludico-sportive;
- interventi per lo sviluppo dell'istruzione e formazione tecnica superiore e per l'educazione degli adulti, in particolare fornendo a istituzioni scolastiche pubbliche e private attività di supporto quali esercitazioni pratiche, esperienze formative e stages.

La società ha come finalità la conservazione, la valorizzazione, la trasmissione dei saperi performativi del Teatro e dello spettacolo e la loro innovazione attraverso la sperimentazione e la ricerca.

L'attività sociale sarà svolta tramite:

a) l'allestimento di spettacoli teatrali aventi carattere artistico, culturale e sociale tendenti a diffondere l'arte teatrale fra i più vasti strati popolari;

b) la produzione, l'organizzazione e la gestione di manifestazioni, rassegne e festival nei settori della letteratura, del teatro, della musica, della danza, dello sport e della cultura in genere, anche in collaborazione con enti pubblici o privati che perseguono finalità che coincidano, anche parzialmente, con gli scopi statutari;

c) la realizzazione di programmi di studio, formazione, di-

dattica e specializzazione, perfezionamento e aggiornamento, nei settori della letteratura, del teatro, della musica, della danza, dello sport, della cultura in genere;

d) l'organizzazione di corsi, stages e laboratori per professionisti e di formazione ricorrente e permanente, anche in

---

collaborazione con Università, Scuole di ogni ordine e grado, Centri di produzione e ricerca italiani e stranieri, per la conoscenza, diffusione e la valorizzazione delle tecniche di espressione teatrale come strumenti pedagogici, di sollecitazione cognitiva e formativi in generale;

e) la promozione e realizzazione di attività formative, propedeutiche all'arte, alla cultura, allo sport e alle professioni teatrali attraverso corsi specifici, attività di laboratorio pratico, programmi di perfezionamento dei percorsi curriculari, lo sviluppo di scambi internazionali di docenti e studenti;

f) la valorizzazione delle capacità artistiche dei lavoratori dello spettacolo, offrendo ai medesimi opportunità di lavoro, con particolare attenzione all'avviamento alla professione delle giovani generazioni;

g) la gestione di teatri, cinema e spazi culturali per l'esercizio e l'espansione della propria attività e l'adempimento dei fini statutari;

h) la gestione, direttamente o tramite operatori specializzati di attività sportive e di balneazione nonché ludiche e di intrattenimento;

i) l'istituzione di concorsi e premi nei settori della letteratura, del teatro, della musica, della danza, dello sport e della cultura in genere;

j) lo svolgimento, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, di attività di commercializzazione, di pubblicazioni editoriali interessanti il teatro, lo spettacolo ed in genere la cultura (con esclusione della pubblicazione di quotidiani), prodotti audiovisivi, multimediali, di contenuto culturale, scientifico, didattico e sociale.

La società potrà:

- assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in altre imprese, Società, Cooperative, Consorzi od Enti, gruppi cooperativi paritetici, costituiti o costituenti, e partecipare alla loro attività concedendo, all'occorrenza, prestiti in denaro e proprie fidejussioni;

- partecipare a tutte le iniziative idonee a diffondere e rafforzare i principi del mutuo aiuto ed i legami di solidarietà nel mondo dello spettacolo, della cultura, dello sport e dell'arte;

- dare adesione ad Enti ed Organismi i cui scopi siano affini o complementari a quelli della società;

- aderire a consorzi ed organismi che abbiano scopi similari a quelli della società e che siano integrativi di essa pre-

stando anche avalli o fideiussioni che si rendessero necessari per il loro sviluppo;

- costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31 gennaio 1992 n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative.

Compatibilmente con la finalità non lucrativa, essa potrà inoltre compiere tutte le operazioni, anche immobiliari, necessarie od utili per il conseguimento dell'oggetto sociale e compiere, in via non prevalente e non nei confronti del pubblico, operazioni finanziarie e mobiliari ed anche assumere, solo a scopo di stabile investimento e non di collocamento, sia direttamente che indirettamente, partecipazioni od interessenze in altre società od enti aventi oggetto analogo od affine o comunque connesso al proprio. È in ogni caso escluso l'esercizio di attività riservate agli iscritti negli appositi albi professionali e quelle di cui all'articolo 2 della legge 2 gennaio 1991 n. 1, al d.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e al d.lgs. 1 settembre 1993 n. 385;

\* durata della Società: invariata ovvero sino al 31 (trentuno) dicembre 2100 (duemilacento);

\* ammontare del capitale sociale sottoscritto e versato: pari ad euro 452.082,60 (quattrocentocinquantaquattrocentoquattrocento sessanta) i.v., suddiviso in quote, assegnate, in sede di trasformazione, agli attuali Soci, con il loro espresso consenso, nelle seguenti rispettive misure:

-- Accalai Alberto, nato a Cagliari (CA) il 23 marzo 1962, residente e domiciliato in San Martino Siccomario (PV), via Trieste n. 14, cittadino italiano, codice fiscale: CCL LRT 62C23 B354Y, titolare di una quota di nominali euro 4.520,83 (quattromilacinquecentoventi virgola ottantatré), pari all'1% del capitale sociale;

-- Canesi Luciana, nata a Carrara (MS) il 25 marzo 1966, residente e domiciliata in Carrara (MS), via Pulcinacchia di Torano n. 9, cittadina italiana, codice fiscale: CNS LCN 66C65 B832C, titolare di una quota di nominali euro 4.520,83 (quattromilacinquecentoventi virgola ottantatré), pari all'1% del capitale sociale;

-- Dondoni Simona, nata a Milano (MI) il 24 settembre 1971, residente e domiciliata in Noto (SR), Contrada Bimmisca, SP56, cittadina italiana, codice fiscale: DND SMN 71P64 H827B, titolare di una quota di nominali euro 4.520,83 (quattromilacinquecentoventi virgola ottantatré), pari all'1% del capitale sociale;

-- Ferrari Domenico, nato a Milano (MI) il 7 luglio 1962, residente e domiciliato in Peschiera Borromeo (MI), via della Resistenza n. 33, cittadino italiano, codice fiscale: FRR DNC 62L07 F205U, titolare di una quota di nominali euro 4.520,83

(quattromilacinquecentoventi virgola ottantatré), pari all'1% del capitale sociale;

-- *Greco Maria Elena*, nata a Palermo (PA) il 5 febbraio 1970, residente e domiciliata in Milano (MI), via R. Carabelli n. 1, cittadina italiana, codice fiscale: GRC MLN 70B45 G273V, titolare di una quota di nominali euro 4.520,83 (quattromilacinquecentoventi virgola ottantatré), pari all'1% del capitale sociale;

-- *Letizia Valentina*, nata a Taranto (TA) il 29 aprile 1979, residente e domiciliata in Milano (MI), via Ferrante Aperti n. 54, cittadina italiana, codice fiscale: LTZ VNT 79D69 L049V, titolare di una quota di nominali euro 4.520,83 (quattromilacinquecentoventi virgola ottantatré), pari all'1% del capitale sociale;

-- *Maraviglia Chiara Lucia*, nata a Milano (MI) il 12 ottobre 1962, residente e domiciliata in Milano (MI), piazza Gramsci n. 2, cittadina italiana, codice fiscale: MRV CRL 62R52 F205U, titolare di una quota di nominali euro 4.520,83 (quattromilacinquecentoventi virgola ottantatré), pari all'1% del capitale sociale;

-- *Parenti Federico Ciro*, nato a Milano (MI) il 19 ottobre 1969, residente e domiciliato a Milano (MI), via Achille Ma-  
iocchi n. 5, cittadino italiano, codice fiscale: PRN FRC 69R19 F205C, titolare di una quota di nominali euro 4.520,83 (quattromilacinquecentoventi virgola ottantatré), pari all'1% del capitale sociale;

-- *Shammah Andrée Ruth*, nata a Milano (MI) il 25 giugno 1948, residente e domiciliata in Milano (MI), via Brera n. 9, cittadina italiana, codice fiscale: SHM RHN 48H65 F205E, titolare di una quota di nominali euro 393.311,86 (trecentonovantatremilatrecentoundici virgola ottantasei), pari all'87% del capitale sociale;

-- *Vogel Raphael Tobia*, nato a Milano (MI) il 10 aprile 1987, residente e domiciliato in Milano (MI), via Delio Tessa n. 1, cittadino italiano, codice fiscale: VGL RHL 87D10 F205T, titolare di una quota di nominali euro 22.604,10 (ventiduemilaseicentoquattro virgola undici), pari al 5% del capitale sociale;

\* disciplina degli utili: gli utili verranno disciplinati secondo quanto indicato nell'art. 27 (ventisette) dell'infra allegato Statuto Sociale;

\* chiusura degli esercizi sociali: invariata e cioè al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno;

\* sistema di amministrazione adottato: la Società resterà amministrata, per cinque esercizi decorrenti dal momento della nomina e così sino all'approvazione del bilancio di esercizio al 31 (trentuno) dicembre 2028 (duemilaventotto), dal Consiglio di Amministrazione attualmente in carica, composto da:

-- *Shammah Ruth Andrée*, nata a Milano (MI) il 25 giugno 1948, codice fiscale: SHM RHN 48H65 F205E;

-- Candonone Michele, nato a Napoli (NA) il 1° novembre 1955, codice fiscale: CND MHL 55S01 F839N;  
-- Vogel Raphael Tobia, nato a Milano (MI) il 10 aprile 1987, codice fiscale: VGL RHL 87D10 F205T;  
-- Flego Marco, nato a Pistoia (PT) il 29 gennaio 1992, codice fiscale: FLG MRC 92A29 G713J;  
-- Greco Maria Elena, nata a Palermo (PA) il 5 febbraio 1970, codice fiscale: GRC MLN 70B45 G223V;

muniti di un compenso pari ad euro 1.000,00 (mille virgola zero zero) per esercizio sociale, tutti cittadini italiani, muniti dei requisiti di legge e domiciliati per la carica presso la sede della Società.

Il Consiglio è investito di tutti i poteri di cui all'art. 17 (diciassette) dell'*infra* allegato Statuto Sociale nonché di tutti i poteri attualmente attribuiti ai suoi componenti.

La Signora Shammah Ruth Andrée viene confermata Presidente del Consiglio di Amministrazione ed è investita, come tale, della rappresentanza legale della Società di fronte ai terzi ed in giudizio con firma libera;

\* organo di controllo: la Società è soggetta al controllo del Collegio Sindacale, in carica sino all'approvazione del bilancio di esercizio al 31 (trentuno) dicembre 2027 (duemilaventisette), composto da:

- quali Sindaci Effettivi:

-- Panarello Benedetto, nato a Messina (ME) il 30 settembre 1962, domiciliato per la carica in Milano (MI), via Ruggero Boscovich n. 61, codice fiscale: PNR BDT 62P30 F158A;

-- Miracolo Pasquale, nato a Nocera Inferiore (SA) il 19 maggio 1987, domiciliato per la carica in Milano (MI), corso Italia n. 22, codice fiscale: MRC PQL 87E19 F912F;

-- Albanese Antonino, nato a Reggio Calabria (RC) il 14 settembre 1966, domiciliato per la carica in Roma (RM), viale Giuseppe Mazzini n. 112, codice fiscale: LBN NNN 66P14 H224Y;  
e

- quali Sindaci Supplenti:

-- Croce Giacomo, nato a Milano (MI) il 27 luglio 1982, domiciliato per la carica in Milano (MI), via Spadari n. 9, codice fiscale: CRC GCM 82L27 F205N;

-- Colucci Pierpaolo, nato a Bari (BA) il 10 dicembre 1994, domiciliato per la carica in Milano (MI), corso Italia n. 22, codice fiscale: CLC PPL 94T10 A662N;

i quali conservano gli emolumenti annui loro attribuiti in sede di precedente nomina, tutti cittadini italiani e muniti dei requisiti di legge.

Il Collegio è investito di tutti i compiti di cui all'art. 23 (ventitré) dell'*infra* allegato Statuto Sociale.

Il Signor Panarello Benedetto viene confermato Presidente del Collegio Sindacale;

\* revisione legale dei conti: l'attività di revisione legale dei conti resterà affidata alla società "PricewaterhouseCoo-

pers S.p.A., con sede legale in Milano (MI), piazza Tre Torri n. 2, codice fiscale 12979880155, sino all'approvazione del bilancio di esercizio al 31 (trentuno) dicembre 2027 (duemilaventisette);

\* importo globale delle spese di trasformazione poste a carico della Società: pari, approssimativamente, ad euro 1.500,00 (millecinquecento virgola zero zero);

3.) di prendere atto che, ai sensi dell'art. 2500-novies c.c., la Trasformazione produrrà i suoi effetti solo dopo 60 (sessanta) giorni dalla data di iscrizione delle presenti delibere presso il competente Registro delle Imprese, purché entro questo termine nessun creditore sociale anteriore all'iscrizione abbia fatto opposizione ovvero, in caso di opposizione, questa non sia stata accolta;

4.) di adottare il nuovo testo di Statuto Sociale - che si allega al presente verbale sotto "C" - che pure recepisce tutto quanto sopra deliberato, si compone di 32 (trentadue) articoli, e comporta, in particolare e tra l'altro, il cambio della denominazione sociale in "TEATRO FRANCO PARENTI S.R.L. - IMPRESA SOCIALE", la modifica dell'oggetto sociale e l'adeguamento dello statuto medesimo alle specifiche disposizioni di legge dettate in materia di società a responsabilità limitata, restando invece invariati la sede, la durata e la data di chiusura degli esercizi sociali.

L'Assemblea, infine,

**delega ed autorizza**

il legale rappresentante *pro tempore* ad introdurre nel testo del presente verbale, sue delibere e sopra allegato statuto tutte le modifiche, soppressioni od aggiunte che fossero richieste dalle competenti autorità anche per l'iscrizione al competente Registro delle Imprese nonché a compiere ogni ulteriore formalità comunque conseguente al sopra deliberato cambio di denominazione presso qualunque ufficio pubblico o privato, con particolare riferimento agli immobili di cui alla visura catastale allegata al presente verbale sotto la lettera "D" nonché alla partecipazione nella società "BAGNI MISTERIOSI S.R.L.", codice fiscale n. 09550860960.

Esaurita la trattazione dell'ordine del giorno sopra riprodotto e nessuno chiedendo la parola il Presidente dichiara chiusa l'assemblea alle ore 16,50.

Il presente atto, unitamente agli allegati, viene da me notaio sottoscritto alle ore 13,40.

Consta di cinque fogli scritti con mezzi meccanici da persona di mia fiducia e di mio pugno completati per pagine diciotto e della diciannovesima sin qui.

F.to Carlo Marchetti notaio

---

.....

.....

.....

---

.....

.....

Allegato "C" al rep. n. 18035/9837 di rep.

STATUTO

Titolo I

DENOMINAZIONE - OGGETTO - SEDE - DURATA

DOMICILIO DEI SOCI

**Articolo 1 - Denominazione**

È costituita la società a responsabilità limitata denominata:  
"TEATRO FRANCO PARENTI S.R.L. - IMPRESA SOCIALE".

**Articolo 2 - Oggetto**

La Società è senza fine di lucro, opera ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal d.lgs. 3 luglio 2017 n. 112 e successive modifiche ed integrazioni, dal d.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e, in mancanza e per gli aspetti non disciplinati, dal libro V del c.c.

La società ha per oggetto l'esercizio in via stabile e principale di un'attività d'impresa di interesse generale, senza scopo di lucro e per il perseguimento di finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale, adottando modalità di gestione responsabili e trasparenti e favorendo il più ampio coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti interessati alla loro attività.

La società, per il perseguimento delle suddette finalità, opera nei settori di cui all'art. 2, lett. d), f) ed i), del d.lgs. 112/2017.

La società si prefigge l'obiettivo di promuovere ed organizzare attività di ricerca ed erogazione di servizi culturali in particolare finalizzati a divulgare la cultura in tutte le sue forme, senza confini di genere, e l'arte dello spettacolo, attraverso ogni forma di rappresentazione e di diffusione, incluse le attività sportive e tutte quelle che riguardano il benessere e sono incentrate sull'attività fisica e artistica.

La società si prefigge l'obiettivo di promuovere ed organizzare attività educative e di formazione ai sensi della legge 28 marzo 2003 n. 53, con riferimento a:

- lo sviluppo dell'attività motoria e delle competenze ludico-sportive;
- interventi per lo sviluppo dell'istruzione e formazione tecnica superiore e per l'educazione degli adulti, in particolare fornendo a istituzioni scolastiche pubbliche e private attività di supporto quali esercitazioni pratiche, esperienze formative e stages.

La società ha come finalità la conservazione, la valorizzazione, la trasmissione dei saperi performativi del Teatro e dello spettacolo e la loro innovazione attraverso la sperimentazione e la ricerca.

L'attività sociale sarà svolta tramite:

a) l'allestimento di spettacoli teatrali aventi carattere artistico, culturale e sociale tendenti a diffondere l'arte teatrale fra i più vasti strati popolari;

b) la produzione, l'organizzazione e la gestione di manifestazioni, rassegne e festival nei settori della letteratura, del teatro, della musica, della danza, dello sport e della cultura in genere, anche in collaborazione con enti pubblici o privati che perseguono finalità che coincidano, anche parzialmente, con gli scopi statuari;

c) la realizzazione di programmi di studio, formazione, didattica e specializzazione, perfezionamento e aggiornamento, nei settori della letteratura, del teatro, della musica, della danza, dello sport, della cultura in genere;

d) l'organizzazione di corsi, stages e laboratori per professionisti e di formazione ricorrente e permanente, anche in collaborazione con Università, Scuole di ogni ordine e grado, Centri di produzione e ricerca italiani e stranieri, per la conoscenza, diffusione e la valorizzazione delle tecniche di espressione teatrale come strumenti pedagogici, di sollecitazione cognitiva e formativi in generale;

e) la promozione e realizzazione di attività formative, propedeutiche all'arte, alla cultura, allo sport e alle professioni teatrali attraverso corsi specifici, attività di laboratorio pratico, programmi di perfezionamento dei percorsi curriculari, lo sviluppo di scambi internazionali di docenti e studenti;

f) la valorizzazione delle capacità artistiche dei lavoratori dello spettacolo, offrendo ai medesimi opportunità di lavoro, con particolare attenzione all'avviamento alla professione delle giovani generazioni;

g) la gestione di teatri, cinema e spazi culturali per l'esercizio e l'espansione della propria attività e l'adempimento dei fini statuari;

h) la gestione, direttamente o tramite operatori specializzati di attività sportive e di balneazione nonché ludiche e di intrattenimento;

i) l'istituzione di concorsi e premi nei settori della letteratura, del teatro, della musica, della danza, dello sport e della cultura in genere;

~~j) lo svolgimento, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini~~ istituzionali, di attività di commercializzazione, di pubblicazioni editoriali interessanti il teatro, lo spettacolo ed in genere la cultura (con esclusione della pubblicazione di quotidiani), prodotti audiovisivi, multimediali, di contenuto culturale, scientifico, didattico e sociale.

La società potrà:

- assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in altre imprese, Società, Cooperative, Consorzi od Enti, gruppi cooperativi

paritetici, costituiti o costituendi, e partecipare alla loro attività concedendo, all'occorrenza, prestiti in denaro e proprie fideiussioni;

- partecipare a tutte le iniziative idonee a diffondere e rafforzare i principi del mutuo aiuto ed i legami di solidarietà nel mondo dello spettacolo, della cultura, dello sport e dell'arte;

---

- dare adesione ad Enti ed Organismi i cui scopi siano affini o complementari a quelli della società;

- aderire a consorzi ed organismi che abbiano scopi simili a quelli della società e che siano integrativi di essa prestando anche avalli o fideiussioni che si rendessero necessari per il loro sviluppo;

- costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31 gennaio 1992 n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative.

Compatibilmente con la finalità non lucrativa, essa potrà inoltre compiere tutte le operazioni, anche immobiliari, necessarie od utili per il conseguimento dell'oggetto sociale e compiere, in via non prevalente e non nei confronti del pubblico, operazioni finanziarie e mobiliari ed anche assumere, solo a scopo di stabile investimento e non di collocamento, sia direttamente che indirettamente, partecipazioni od interessenze in altre società od enti aventi oggetto analogo od affine o comunque connesso al proprio. È in ogni caso escluso l'esercizio di attività riservate agli iscritti negli appositi albi professionali e quelle di cui all'articolo 2 della legge 2 gennaio 1991 n. 1, al d.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e al d.lgs. 1 settembre 1993 n. 385.

#### **Articolo 3 - Sede**

La società ha sede legale in Milano (MI).

Gli amministratori hanno facoltà di istituire e sopprimere succursali, uffici, filiali, depositi, magazzini e rappresentanze sia in Italia sia all'estero.

#### **Articolo 4 - Durata**

La società ha durata sino al 31 (trentuno) dicembre 2100 (duemilacent) e potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta con deliberazione dell'assemblea.

#### **Articolo 5 - Domicilio e recapito dei soci**

Il domicilio dei soci, il numero di telefax o l'indirizzo di posta elettronica ai quali sono validamente effettuati comunicazioni o avvisi previsti dallo statuto o comunque effettuati dalla società sono quelli che risultano dalla documentazione pubblicata nel Registro delle Imprese o che siano comunque stati a tal fine comunicati dagli interessati.

## Titolo II

---

### CAPITALE SOCIALE - QUOTE - TITOLI DI DEBITO - VERSAMENTI

---

#### Articolo 6 - Capitale

Il capitale sociale è di euro 452.082,60, suddiviso in quote ai sensi di legge.

Il capitale sociale può essere aumentato anche, nei limiti e con le modalità di legge, con conferimenti diversi dal danaro, compresi i conferimenti d'opera o di servizi.

In caso di decisione di aumento di capitale sociale mediante nuovi conferimenti, spetta ai soci il diritto di sottoscriverlo in proporzione alle partecipazioni da essi possedute. È attribuita ai soci la facoltà di prevedere espressamente nella delibera di aumento che lo stesso possa essere attuato anche mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi, salvo che nel caso di cui all'art. 2482-ter c.c.; in tal caso spetta ai soci che non hanno consentito alla decisione il diritto di recesso.

Per le modalità ed i termini dell'esercizio del diritto di recesso, che spetta unicamente nei casi di legge, si applicano le disposizioni di legge e, in difetto, in quanto compatibili, le corrispondenti disposizioni previste per il recesso dalla disciplina della società per azioni, nel rispetto dei limiti di cui all'art. 3 del d.lgs. 112/2017.

#### Articolo 7 - Trasferimento delle quote

Il trasferimento per atto tra vivi delle partecipazioni e dei diritti di sottoscrizione relativi alle stesse è soggetto alla seguente disciplina, nel rispetto del principio di non discriminazione di cui all'art. 8 del d.lgs. 112/2017.

Le quote sono liberamente trasferibili tra soci.

Nel caso un socio intendesse trasferire a titolo oneroso in tutto o in parte la propria quota, sotto qualsiasi forma, ad un terzo non socio, agli altri soci spetta il diritto di prelazione a parità di condizioni.

A tal fine il socio che intende procedere al trasferimento dovrà darne preventivamente comunicazione a tutti gli altri soci, precisando il nominativo del terzo acquirente (o dei terzi acquirenti), il prezzo e le condizioni della cessione. Tale comunicazione deve essere data mediante raccomandata A.R. inviata all'indirizzo di tutti gli altri soci, quale risultante dal Registro delle Imprese.

Entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente, gli altri soci possono dichiarare all'alienante, mediante lettera raccomandata A.R. recapitata al suo indirizzo, quale risultante dal Registro delle Imprese, la loro decisione di rendersi acquirenti delle

quote poste in vendita, precisando l'importo delle quote che intendono acquistare.

Nel caso di mancato tempestivo esercizio della prelazione da parte degli altri soci, il socio alienante sarà libero di perfezionare il trasferimento con l'acquirente indicato, purché al prezzo ed alle condizioni comunicate agli altri soci ed entro i successivi tre mesi.

Nel caso di valido esercizio della prelazione, il perfezionamento del trasferimento dovrà avvenire entro i successivi venti giorni.

Le norme di cui al presente articolo si applicano anche nel caso di trasferimento sotto qualsiasi forma, a titolo oneroso, a terzi non soci, di diritti di opzione. In tal caso, tuttavia, il termine di venti giorni di cui al comma precedente si riduce a dieci giorni.

Il presente articolo non si applica nel caso di trasferimento da parte di società fiduciarie ai propri iniziali mandanti di quote che risultino intestate alle predette società.

In conformità all'art. 4, comma 3, del d.lgs. 112/2017, le società costituite da un unico socio persona fisica, gli enti con scopo di lucro e le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del d.lgs. 165/2001 non possono esercitare attività di direzione e coordinamento o detenere, in qualsiasi forma, anche analoga, congiunta o indiretta, il controllo della società, ai sensi dell'art. 2359 c.c..

#### **Articolo 8 - Titoli di debito**

La società, con delibera dei soci in forma assembleare, può emettere titoli di debito, anche sotto forma di obbligazioni, nei limiti ed alle condizioni di legge, con particolare riferimento all'art. 3 del d.lgs. 112/2017.

La delibera di emissione, che deve risultare da verbale redatto da notaio per atto pubblico ed è iscritta nel Registro delle Imprese, ne determina l'ammontare e le condizioni, comprese le modalità di rimborso.

#### **Articolo 9 - Versamenti dei soci**

La società può acquisire dai soci versamenti in conto capitale ed a fondo perduto ovvero, fermo il disposto dell'art. 2467 c.c. e delle norme *pro tempore* vigenti in materia di raccolta del risparmio tra soci, finanziamenti fruttiferi e non.

### **Titolo III**

#### **DECISIONI DEI SOCI - ASSEMBLEA**

#### **Articolo 10 - Decisioni dei soci**

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge o dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sottopongono alla loro approvazione.

Le decisioni dei soci sono adottate, secondo quanto previsto nel successivo art. 11 del presente statuto, con deliberazione assembleare ovvero non in forma assembleare.

Le decisioni dei soci, in forma assembleare e non, sono assunte con il voto favorevole di più della metà del capitale sociale, salvo diversa inderogabile disposizione di legge.

#### **Articolo 11 - Modalità delle decisioni dei soci**

Devono essere assunte in forma assembleare:

- le decisioni relative alle modificazioni dell'atto costitutivo ivi comprese fusioni e scissioni, ferme restando le previsioni dell'art. 12 del d.lgs. 112/2017 (salvo, nei casi consentiti, la competenza del Consiglio nelle ipotesi di cui agli artt. 2505 e 2505-bis c.c., quali richiamati anche dall'art. 2506-ter c.c., e 2481 c.c.);
- le decisioni di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale e una rilevante modificazione dei diritti dei soci nonché l'assunzione di partecipazioni da cui derivi responsabilità illimitata per le obbligazioni delle società partecipate;
- le decisioni in merito allo scioglimento anticipato della società, alla nomina o revoca dei liquidatori ed alla determinazione dei relativi poteri;
- ogni altra determinazione di competenza dei soci riservata in via inderogabile dalla legge o dal presente statuto alla assemblea, ovvero ogni altra determinazione per la quale uno o più amministratori o tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale richiedano la forma assembleare. La convocazione da parte dell'organo amministrativo dell'assemblea fa piena prova della richiesta della forma assembleare.

#### **Articolo 12 - Convocazione dell'assemblea**

L'assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione e da quei consiglieri all'uopo delegati dal Consiglio con lettera raccomandata ovvero telefax o posta elettronica, da inviarsi al domicilio o recapito dei soci, amministratori e, se nominati, sindaci effettivi, non meno di otto giorni prima dell'adunanza.

~~L'assemblea può essere convocata anche fuori della sede sociale, purché in Italia.~~

L'avviso di convocazione deve indicare il luogo, il giorno, l'ora e l'ordine del giorno dell'adunanza e può prevedere l'eventuale seconda convocazione, qualora alla prima non intervenga la parte di capitale richiesta per deliberare.

Sono tuttavia valide le assemblee, anche non convocate in tal modo, qualora vi sia rappresentato l'intero capitale sociale, e tutti gli amministratori e i sindaci, ove nominati, siano presenti o comunque informati della

riunione e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

**Articolo 13 - Intervento in assemblea**

Possano intervenire all'assemblea tutti coloro che rivestano la qualità di socio sulla base delle risultanze del Registro delle Imprese ovvero che giustifichino la loro qualità di socio esibendo un titolo di acquisto debitamente depositato al Registro delle Imprese.

Il diritto di voto spetta ai soci in proporzione alla propria partecipazione.

Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea, può farsi rappresentare, per delega scritta, da altra persona non amministratore o sindaco o dipendente della società.

L'intervento in assemblea può avvenire tramite collegamento audio/televisivo nel rispetto dei principi dell'art. 18, terzo comma, del presente statuto.

Spetta al Presidente dell'assemblea constatare il diritto di intervenire all'assemblea.

**Articolo 14 - Presidenza dell'assemblea e verbalizzazione**

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, ovvero, in mancanza o impedimento, da una persona eletta dall'assemblea. Le deliberazioni dell'assemblea sono constatate da processo verbale firmato dal Presidente e dal segretario. Nei casi previsti dalla legge e quando il Presidente lo ritenga opportuno, il verbale è redatto da un Notaio da lui scelto.

**Articolo 15 - Decisioni dei soci in forma non assembleare**

Le decisioni riservate ai soci che in forza di quanto previsto nell'art. 11 del presente statuto non debbano adottarsi con deliberazione assembleare sono assunte, ad iniziativa del Presidente del Consiglio di Amministrazione o di tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale, mediante sottoscrizione da parte dei soci, anche in tempi e luoghi diversi, di uno o più identici documenti da cui risulti con chiarezza l'argomento oggetto di decisione, il termine assegnato per l'espressione del consenso, il consenso alla stessa e la data in cui è prestato.

La documentazione di cui sopra è conservata agli atti sociali ed è comunque trascritta senza indugio a cura del Presidente del Consiglio di Amministrazione nel libro delle decisioni dei soci tenuto ai sensi di legge.

La procedura di cui al presente articolo non è soggetta a particolari vincoli purchè sia assicurato a ciascun socio parità informativa ed il diritto di partecipare alla decisione, e ne sia data comunicazione a tutti gli amministratori e sindaci effettivi, se nominati.

La decisione è adottata quando pervenga e consti nel termine previsto al  
Presidente del Consiglio di Amministrazione il consenso di tanti soci che  
rappresentino più della metà del capitale sociale.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione dà comunicazione dell'esito  
della procedura a tutti i soci, amministratori e sindaci effettivi, se  
nominati.

#### Titolo IV AMMINISTRAZIONE

##### **Articolo 16 - Composizione dell'organo amministrativo. Nomina e sostituzione degli amministratori**

La gestione della società è affidata a un numero variabile da tre a nove  
amministratori secondo le determinazioni assunte all'atto della decisione  
di nomina dei soci.

Gli amministratori costituiscono il Consiglio di Amministrazione, salvo che  
all'atto della nomina o successivamente i soci stabiliscano, fermo comunque  
quanto previsto dall'art. 19 del presente statuto, con decisione sempre  
revocabile, che l'amministrazione e la rappresentanza sociale sia affidata  
singolarmente agli amministratori, in via disgiunta o congiunta, ovvero con  
le altre modalità previste all'atto della nomina stessa. In quest'ultimo  
caso il numero degli amministratori può essere fissato in due.

La composizione del Consiglio di Amministrazione deve tenere conto delle  
disposizioni in materia di parità di accesso agli organi di amministrazione  
e controllo delle società, di cui alla legge 12 luglio 2011 n. 120 nonché  
al d.m. 23 dicembre 2024 n. 463.

Gli amministratori possono essere anche non soci, durano in carica per il  
periodo stabilito all'atto della nomina, sono rieleggibili ed assoggettati  
alle cause di ineleggibilità o decadenza dell'art. 2382 c.c., ma non a  
quelle previste dall'art. 2390 c.c.

Per decisione dei soci, anche in corso di mandato, può essere variato il  
numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione, sempre entro i  
limiti di cui al primo comma del presente articolo, provvedendo alle  
relative nomine. Gli amministratori così eletti scadono con quelli in  
carica.

Qualora vengano meno uno o più amministratori per qualsiasi causa diversa  
dalla decorrenza del termine di durata in carica, la sostituzione avviene  
secondo le norme stabilite per la società per azioni in quanto applicabili,  
fermo quanto previsto dal presente statuto in materia di decisioni dei  
soci. L'amministratore così nominato scade insieme agli altri in carica  
all'atto della sua nomina.

Se nel corso dell'esercizio per dimissioni o altre cause vengono a mancare la metà, in caso di numero pari, e più della metà, in caso di numero dispari, degli amministratori in carica, si intende decaduto l'intero Consiglio con effetto dal momento della sua ricostituzione, e gli amministratori rimasti in carica devono chiedere ai soci la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione.

**Articolo 17 - Poteri dell'organo amministrativo**

Gli amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, senza eccezioni di sorta, con facoltà di compiere tutti gli atti, anche di disposizione, che ritengano opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che la legge o lo statuto riservano in via esclusiva all'assemblea o comunque alla decisione dei soci.

Gli amministratori possono deliberare, nelle forme e nei limiti di legge, ferme restando le previsioni dell'art. 12 del d.lgs. 112/2017, la fusione e la scissione nelle ipotesi degli artt. 2505 e 2505-bis c.c., quali richiamati anche dall'art. 2506 ter c.c.

Possono, inoltre, nominare direttori anche generali nonché procuratori per determinati atti o categorie di atti.

**Articolo 18 - Convocazione e riunioni del Consiglio di Amministrazione**

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente ogni qualvolta ne ravvisi la necessità con lettera raccomandata, con telefax ovvero a mezzo posta elettronica, che deve pervenire almeno tre giorni prima dell'adunanza. In caso di urgenza il Consiglio può essere convocato anche per via telefonica, con un preavviso di almeno un giorno. Il Presidente ha l'obbligo di procedere alla tempestiva convocazione del Consiglio di Amministrazione, quando ne faccia richiesta scritta almeno il venti per cento dei Consiglieri in carica o l'organo di controllo, se nominato.

La convocazione deve contenere almeno l'indicazione del giorno, luogo e ora in cui si terrà l'adunanza e l'ordine del giorno.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche per teleconferenza o videoconferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati, sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e siano parimenti informati. Nell'avviso di convocazione può essere stabilito che la riunione si tenga anche esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione.

Su iniziativa del Presidente da comunicare, ove istituito, con la relativa documentazione anche all'organo di controllo, le decisioni del Consiglio possono essere prese altresì, ai sensi dell'art. 2475 c.c., mediante sottoscrizione da parte degli amministratori anche in luoghi e tempi

diversi di uno o più identici documenti da cui risulti con chiarezza l'argomento oggetto di decisione, il consenso alla stessa e la data in cui è prestato. La documentazione di cui sopra è conservata agli atti sociali ed è trascritta sul libro delle decisioni degli amministratori tenuto ai sensi di legge.

Tutti gli amministratori devono essere messi in grado di partecipare a parità di informazione al processo decisionale che deve concludersi entro il termine volta a volta stabilito dal Presidente.

La decisione è adottata quando pervenga e consti entro il termine previsto al Presidente del Consiglio di Amministrazione il consenso della maggioranza dei suoi componenti in carica.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione dà comunicazione dell'esito della procedura a tutti gli amministratori ed all'organo di controllo, se nominato.

La redazione del progetto di bilancio e dei progetti di fusione e scissione, le delibere di fusione o scissione di cui agli artt. 2505, 2505-bis e 2506-ter c.c. nonché le decisioni di aumento di capitale ai sensi dell'art. 2481 c.c. sono in ogni caso attribuite, anche nell'ipotesi in cui i soci si siano valse della facoltà di cui al precedente art. 16, secondo comma, alla competenza collegiale del Consiglio di Amministrazione, senza facoltà di delega, ferma peraltro sempre la possibilità che la riunione si svolga in audio o teleconferenza.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti, escludendosi dal computo gli amministratori che si astengono per conflitto di interessi.

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito qualora, anche in assenza di convocazione nella forma e nei modi sopra previsti, siano presenti tutti i consiglieri in carica e tutti i membri del Collegio sindacale ovvero siano presenti la maggioranza sia degli amministratori sia dei sindaci in carica e gli assenti siano stati preventivamente informati della riunione e non si siano opposti alla trattazione degli argomenti.

#### **Articolo 19 - Amministratore Unico**

Per decisione dei soci la gestione della società può essere affidata ad un Amministratore Unico.

All'Amministratore Unico spettano tutti i poteri dal presente statuto attribuiti al Consiglio di Amministrazione ed al suo Presidente.

#### **Articolo 20 - Presidenza e delega poteri**

Il Consiglio di Amministrazione, ove non vi abbiano provveduto i soci, nomina tra i suoi componenti un Presidente, nel rispetto di quanto previsto

dall'art. 7, comma 2, del d.lgs. 112/2017, e può nominare uno o due Vice Presidenti.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare, nei limiti dell'art. 2381 c.c., in quanto applicabile, e di statuto, proprie funzioni al Presidente e ad uno o più dei suoi membri.

---

L'organo amministrativo può nominare direttori generali, determinandone i poteri.

L'incarico di direttore del teatro va svolto in esclusiva per il teatro con il quale è instaurato il rapporto contrattuale. Tale figura deve garantire la presenza all'interno del teatro, nel rispetto dell'importanza del ruolo di vertice alla medesima affidato. Non può pertanto svolgere per altri soggetti attività manageriali, di consulenza e/o prestazioni di qualsiasi natura, comprese, a titolo indicativo, prestazioni artistiche in qualità di registi, attori, scenografi, costumisti e analoghe, ad eccezione delle attività di formazione, da documentare preventivamente al Consiglio di Amministrazione e dallo stesso preventivamente autorizzate, ai sensi del d.m. 23 dicembre 2024 n. 463.

Sono ammesse prestazioni artistiche che impegnino il direttore al di fuori del teatro da lui diretto soltanto a condizione che queste vengano previamente documentate al Consiglio di Amministrazione e dallo stesso autorizzate. L'impegno, in ogni caso, potrà avere durata massima fino a quattro mesi all'anno. Il Consiglio di Amministrazione, superato tale periodo, può autorizzare eventuali ulteriori periodi in caso di prestazioni artistiche di rilevanza tale da recare al teatro lustro e prestigio eccezionali.

Non è possibile ricoprire contemporaneamente l'incarico di direttore del teatro in più di una istituzione tra quelle finanziate dal Fondo Nazionale per lo Spettacolo dal Vivo.

Al di fuori dell'attività tipica di direzione del teatro e all'interno del rapporto in essere, il direttore può effettuare prestazioni artistiche, per spettacoli da tenersi presso il teatro da lui diretto, fino ad un massimo di tre nel 2025, due nel 2026 e una nel 2027. A tal fine il direttore deve documentare al Consiglio di Amministrazione, tramite la modulistica online predisposta dall'Amministrazione, i costi di produzione degli spettacoli e la durata dell'impegno, e deve essere dallo stesso autorizzato.

Eventuali spettacoli a cui il direttore del teatro abbia partecipato con prestazioni artistiche in stagioni precedenti all'entrata in vigore del d.m. 23 dicembre 2024 n. 463 possono essere "ripresi" presso altri teatri, in Italia e all'estero, senza alcun limite, purché non comportino ulteriori prestazioni da parte del direttore e non interferiscano con le esigenze

produttive e gestionali del teatro da lui diretto; diversamente, permane il limite di durata complessivo di quattro mesi all'anno.

#### **Articolo 21 - Rappresentanza sociale**

Al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, nei limiti delle attribuzioni conferite, ai Consiglieri Delegati spetta, con firma libera, la rappresentanza legale della società di fronte ai terzi ed in giudizio, con facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative per ogni grado di giurisdizione e nominare all'uopo avvocati e procuratori alle liti.

In caso di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice Presidente o, nel caso in cui siano stati nominati più Vice Presidenti, a ciascuno di essi disgiuntamente; per i terzi, in ogni caso, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell'impedimento o dell'assenza del Presidente.

#### **Articolo 22 - Compensi degli amministratori**

Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 3, comma 2, lett. a), del d.lgs. 112/2017, i soci possono inoltre assegnare agli amministratori un'indennità annuale in misura fissa, ovvero un compenso proporzionale agli utili netti di esercizio, nonché determinare l'accantonamento per il fondo di quiescenza con modalità stabilite con decisione dei soci. I soci possono assegnare agli amministratori un'indennità denominata "di fine rapporto" da riconoscere al momento della cessazione dalla carica per qualunque motivo essa avvenga. Tale indennità sarà determinata in ragione di una percentuale sui compensi riconosciuti ai singoli amministratori ovvero in misura fissa. In caso di nomina di un Comitato Esecutivo o di Consiglieri Delegati, il loro compenso è stabilito dal Consiglio di Amministrazione al momento della nomina.

### **Titolo V**

#### **SINDACO UNICO - COLLEGIO SINDACALE - REVISIONE LEGALE DEI CONTI**

#### **Articolo 23 - Sindaco Unico. Collegio Sindacale. Revisione legale dei conti**

~~Al sensi dell'art. 10 del d.lgs. 112/2017, i soci nominano l'organo di controllo interno.~~

L'organo di controllo è composto, alternativamente, su decisione dei soci in sede di nomina, da un membro effettivo o da un collegio, composto da tre membri effettivi e due supplenti aventi i requisiti di cui agli artt. 2397, comma 2, e 2399 c.c.

I sindaci vigilano sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del d.lgs. 8 giugno 2001 n. 231, qualora applicabili,

nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

I sindaci esercitano, inoltre, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità sociali da parte dell'impresa sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli artt. 2, 3, 4, 11 e 13 del d.lgs.

---

112/2017, ed attestano che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 9, comma 2, del medesimo decreto. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I sindaci possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo. A tal fine, essi possono chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento ai gruppi di imprese sociali, sull'andamento delle operazioni o su determinati affari.

La revisione legale dei conti della società viene esercitata, a discrezione dei soci e salvo inderogabili disposizioni di legge, da un revisore legale o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro, ovvero dall'organo di controllo ove consentito dalla legge.

Nel caso in cui la società superi per due esercizi consecutivi due dei limiti indicati nel primo comma dell'art. 2435-bis c.c., la revisione legale dei conti è esercitata da un revisore legale o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro o da sindaci iscritti nell'apposito registro dei revisori legali.

Nel caso di nomina di un collegio sindacale, le relative riunioni possono anche tenersi in audio e video conferenza secondo i principi previsti per le riunioni del Consiglio di Amministrazione.

## TITOLO VI

### REQUISITI DI ONORABILITÀ, PROFESSIONALITÀ ED INDIPENDENZA

#### DURATA DEGLI ORGANI STATUTARI

#### Articolo 24 - Requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza

Fermo restando quanto previsto dal d.lgs. 8 aprile 2013 n. 39, l'assunzione di cariche sociali è subordinata, ai sensi dell'art. 7, comma 3, del d.lgs. 112/2017, ai seguenti requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza:

a) non aver subito una condanna con sentenza anche non passata in giudicato ovvero con sentenza di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 cod. proc. pen. ovvero un decreto penale di condanna per delitti che incidono sull'etica professionale e sulla onorabilità;

- b) non essere stati condannati ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici ovvero dagli uffici direttivi di enti, società, o imprese;
- c) non essere coniuge, parente o affine dei componenti dell'organo di controllo o revisione;
- d) accertata esperienza nelle attività costituenti l'oggetto sociale della società e/o di un ente del terzo settore;
- e) mancanza di esercizio di altre attività che comportino un danno diretto alla società.

**Articolo 25 - Durata degli organi statutari**

Ai sensi del d.m. 23 dicembre 2024 n. 463, la durata degli organi statutari nonché dell'incarico di direttore del teatro non può essere inferiore a tre anni e superiore a cinque e gli stessi possono essere confermati non più di una volta.

**Titolo VII**

**BILANCIO**

**Articolo 26 - Esercizio sociale**

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

**Articolo 27 - Bilancio. Destinazione degli utili**

Alla fine di ogni esercizio gli amministratori procedono alla formazione del bilancio a norma di legge.

Esso è presentato ai soci entro il termine di centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni, quando lo richiedono particolari condizioni, nei limiti ed alle condizioni di cui all'art. 2364, comma 2, c.c.

Salvo quanto previsto nel successivo comma, gli utili netti risultanti dal bilancio sono destinati allo svolgimento dell'attività statutaria o ad incremento del patrimonio. A tal fine è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati a fondatori, soci o associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto, fatto salvo il rimborso al socio del capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato o aumentato nei limiti di cui al successivo comma.

La società può destinare una quota inferiore al cinquanta per cento degli utili e degli avanzi di gestione annuali, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti:

a) ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato dai soci, nei limiti delle variazioni dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, calcolate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) per il periodo corrispondente a quello dell'esercizio sociale in cui gli utili e gli avanzi di gestione

---

sono stati prodotti, oppure alla distribuzione, anche mediante aumento gratuito del capitale sociale o l'emissione di strumenti finanziari, di dividendi ai soci, in misura comunque non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

b) ad erogazioni gratuite in favore di enti del Terzo settore diversi dalle imprese sociali, che non siano fondatori, associati, soci dell'impresa sociale o società da questa controllate, finalizzate alla promozione di specifici progetti di utilità sociale.

L'organo amministrativo deve, inoltre, redigere il bilancio sociale ai sensi dell'art. 9, comma 2, del d.lgs. 112/2017. Il bilancio sociale deve essere depositato presso il Registro delle Imprese e pubblicato nel sito internet della società.

#### **Titolo VIII**

##### **COINVOLGIMENTO DEI LAVORATORI E DEI DESTINATARI DELLE ATTIVITA'**

##### **Articolo 28 - Coinvolgimento dei lavoratori e dei destinatari delle attività**

Ai sensi dell'art. 11 del d.lgs. 112/2017, verrà predisposto a cura dell'organo amministrativo ed approvato dall'assemblea un apposito regolamento aziendale per disciplinare adeguate forme di coinvolgimento dei lavoratori e degli utenti e di altri soggetti direttamente interessati alle attività della società.

In ogni caso i lavoratori e gli utenti, anche tramite loro rappresentanti, potranno partecipare, senza diritto di voto, alle assemblee dei soci convocate per l'approvazione del bilancio annuale e per le deliberazioni relative ai contratti di lavoro dei dipendenti o a tematiche che riguardano o impattano sui lavoratori tematiche.

In caso di superamento da parte della società di due dei limiti indicati nel primo comma dell'art. 2435-bis c.c. ridotti della metà, i lavoratori potranno nominare un componente dell'organo di amministrazione che dell'organo di controllo.

## **Titolo IX**

### **TRASFORMAZIONE, FUSIONE, SCISSIONE, CESSIONE D'AZIENDA**

#### **Articolo 29 - Trasformazione, fusione, scissione, cessione d'azienda**

Agli atti di trasformazione, fusione, scissione e cessione d'azienda si applica quanto previsto dall'art. 12 del d.lgs. 112/2017.

## **Titolo X**

### **SCIoglimento E LIQUIDAZIONE**

#### **Articolo 30 - Scioglimento e liquidazione**

L'assemblea, in caso di scioglimento della società, stabilisce le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori, determinandone i poteri. Esaurita la liquidazione, il patrimonio residuo, dedotto il capitale effettivamente versato dai soci, eventualmente rivalutato o aumentato, e i dividendi deliberati e non distribuiti nei limiti di cui all'art. 25, comma 4, del presente statuto, è devoluto ad altri enti del Terzo settore costituiti ed operanti da almeno tre anni ovvero ai fondi di cui all'articolo 16, comma 1, del d.lgs. 112/2017.

## **Titolo XI**

### **CLAUSOLA COMPROMISSORIA**

#### **Articolo 31 - Clausola compromissoria**

Le eventuali controversie che insorgessero fra i soci o fra i soci e la società, anche se promosse da amministratori e sindaci (se nominati) ovvero nei loro confronti e che abbiano per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, saranno decise da un Collegio Arbitrale, composto di tre membri tutti nominati dal Presidente del Tribunale del luogo ove ha sede la società su istanza della parte più diligente; quanto sopra nelle sole ipotesi di materie arbitrabili ai sensi di legge.

## **Titolo XII**

### **NORME DI RINVIO**

#### **Articolo 32 - Rinvio alle norme di legge**

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento al d.lgs. 112/2017, alle norme previste dal codice civile per le società a responsabilità limitata e, qualora nulla le stesse prevedano, a quelle dettate per le società per azioni.

F.to Carlo Marchetti notaio

**Copia su supporto informatico conforme al documento originale su supporto cartaceo,  
ai sensi dell'art. 22, D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, in termine utile di registrazione per il  
Registro Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi**

**Firmato Carlo Marchetti**

**Milano, 21 gennaio 2025**

---

**Assolto ai sensi del decreto 22 febbraio 2007 mediante M.U.I.**

---

---